

## **Allegato parte integrante**

ALLEGATO A - ART. 45 comma 1, lettera a) della L.p. n 4/2003 (Acquacoltura)

### **1 OGGETTO**

I criteri e le modalità di cui al presente allegato si applicano alle domande per acquisto di strutture per l'acquacoltura.

### **2 BENEFICIARI**

Sono beneficiari i soli soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole, della L.p. n. 4/2003, indipendentemente dall'iscrizione all'APIA.

### **3 TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

La domanda è presentata alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura entro il termine di 60 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino –Alto Adige avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it)

La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente e la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Alla domanda deve essere allegata, a pena di irricevibilità, la seguente documentazione:

1. scheda di intervento;
2. estratto mappa delle particelle oggetto dell'acquisto;
3. copia del contratto preliminare di compravendita registrato, dichiarata conforme ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR n. 445/00;
4. perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura.

Entro il termine fissato dal responsabile del procedimento i dati dichiarati nella domanda e nella documentazione allegata alla medesima possono essere integrati o regolarizzati, purché ciò sia riferito alla situazione aziendale alla data di presentazione delle domande. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa.

### **4 SPESE AMMISSIBILI, NON AMMISSIBILI, LIMITI MINIMI E MASSIMI DELLA SPESA, PERCENTUALE DI CONTRIBUTO**

Sono ammissibili le spese per gli acquisti di strutture per l'allevamento ittico, purché l'acquisto non sia a favore di un figlio del venditore o a favore del coniuge o di parenti e affini entro il secondo grado ed inoltre purché la soluzione dell'acquisto, rispetto alla nuova costruzione, comporti vantaggi sia dal punto di vista paesaggistico-ambientale che dal lato economico. Alle

medesime condizioni è ammissibile l'acquisto di quote di strutture utilizzate per l'allevamento se comportano l'acquisizione della proprietà dell'intera struttura. Non sono ammissibili gli acquisti di strutture per l'allevamento effettuati da società in cui il venditore sia socio della medesima società o coniuge o parente o affine fino al secondo grado di soci della medesima società e viceversa. Non sono ammissibili gli acquisti di strutture ittiche a favore di chi, negli ultimi 10 anni, ha venduto strutture analoghe e già oggetto di finanziamento provinciale, statale e comunitario. I beneficiari delle agevolazioni previste per gli acquisti di struttura non potranno beneficiare di analoghi interventi per i 10 anni successivi all'avvenuto acquisto ai sensi della presente deliberazione

Non sono ammissibili le spese relative all'Iva e altre imposte.

Le spese tecniche sono riconosciute nella misura dell' 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.

In applicazione dell'art. 7, comma 2, del Reg. CE 736/2008, sono finanziabili solamente gli acquisti effettuati dopo la presentazione della domanda di contributo. Sono comunque ammissibili le fatture relative alle spese tecniche e comunque alle spese sostenute per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione delle varie autorizzazioni.

Il limite di spesa minima ammissibile per la concessione del contributo è fissato in Euro 10.000. Tale limite di spesa deve essere rispettato anche in sede di liquidazione finale del contributo medesimo.

L'importo globale degli aiuti concessi ad una singola impresa non può superare i 400.000 Euro erogati su un periodo di 3 esercizi. Non rientrano nel cumulo le agevolazioni per investimenti che hanno beneficiato delle agevolazioni previste dal DOCUP, SFOP e dal FEP, né quelle per gli interventi realizzati in seguito al verificarsi di una calamità, di un sinistro o di prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Sono ammissibili interventi fino al 40% delle spese ammissibili.

Qualora il beneficiario sia un'impresa del settore della pesca professionale e dell'acquacoltura con meno di 750 persone o con un fatturato inferiore a 200 milioni di euro e non un'azienda micro, piccola e media impresa, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il contributo pubblico è ridotto al 20%.

## **5 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

La struttura provinciale competente in materia di agricoltura istruisce le domande e predispone una graduatoria delle medesime sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. richiedenti che alla data di scadenza delle domande abbiano sede legale in provincia di Trento;
2. età del richiedente (con priorità ai più giovani) o, nel caso di società di persone la media dell'età dei soci (con priorità ai più giovani) o, nel caso di società in accomandita semplice la media dell'età dei soci accomandatari (con priorità ai più giovani). Tale requisito dovrà essere valutato con riferimento alla data di presentazione della domanda.

Nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande il dirigente della struttura competente in materia di agricoltura approva la graduatoria. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro 180 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande.

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità, ma non finanziabili per mancanza di risorse messe a disposizione sul bilancio 2012, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.p. n. 23/92.

Il contributo è erogato in un arco temporale di 10 o 15 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate e saranno erogate in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. In ogni caso, il pagamento delle rate inizia a decorrere dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione. L'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a un anno vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

La formula applicata per il calcolo della rata è la seguente:

$$R = C \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

- "R" - Indica la rata annua costante posticipata di contributo,
- "C" - Indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,
- "i" - Indica il tasso annuo di capitalizzazione pari al tasso vigente
- "n" - Indica la durata del contributo, espressa in anni.

#### EROGAZIONI FINALI

Le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale tecnico di regolare esecuzione che accerta la regolarità dell'acquisto. La documentazione è quella prevista al successivo punto 6.

Le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del Dirigente di concessione del contributo.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia inferiore a quella approvata inizialmente, verranno rideterminate proporzionalmente.

## 6 TERMINI DI RENDICONTAZIONE

La rendicontazione dell'acquisto dovrà essere effettuata **entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

Entro tale data dovrà essere presentata la domanda di liquidazione e copia del contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata dichiarata conforme ai sensi degli articoli 19 e 19 bis del DPR n. 445/2000.

### 6.1 PROROGHE E MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

Per quanto riguarda le proroghe al termine di rendicontazione, l'eventuale mancata osservanza del termine e quanto non dettagliato nel presente provvedimento, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

### 6.2 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica d'ufficio dell'avvenuta intavolazione del diritto di proprietà della struttura acquistata.

## **7      OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

La concessione del contributo di cui all'art. 45, comma 1, lettera a) della L.p. n. 4/2003 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali il contributo è stato concesso per 10 anni, dalla data di richiesta della liquidazione finale.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.p. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.